

(N. 2111)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1957 (V. Stampato n. 1071)

d'iniziativa dei deputati CACCURI, AMATUCCI, MURDACA, GATTO, SCARASCIA, TROISI, AGRIMI, PAGLIUCA, PETRUCCI, SANMARTINO e DE CAPUA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 AGOSTO 1957

Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai magistrati, in dipendenza della nascita di uno o più figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, sarà concesso un aumento periodico di stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.

### Art. 2.

Agli attuali magistrati di tribunale, i quali abbiano avuto uno o più figli durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, è concesso un aumento periodico di stipendio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

Alla copertura della spesa si provvederà con l'imputazione al capitolo numero 30 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58.